



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/03/2012

ADDI' 02/03/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| POVERINI | Renata | Presidente | FORTE | Aldo | Assessore |
| CIOCCHETTI | Luigiano | Vice Presidente | LOLLOBRIGIDA | Francesco | " |
| ARMENI | Fabio | Assessore | MALCOTTI | Lisa | " |
| BIRINDELLI | Angela | " | MATTEI | Marco | " |
| BUONTEMPO | Teodoro | " | SANTINI | Fabiana | " |
| CANGEMI | Giuseppe Emanuele | " | SENTINELLI | Gabriella | " |
| CECCICA | Stefano | " | MAPPALA' | Stefano | " |
| DI PAOLANTONIO | Pietro | " | ZEZZA | Maria | " |

ASSISTE IL SEGRETARIO: FABIO IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI - DI PAOLANTONIO

DELIBERAZIONE N. 76

Oggetto:

Art. 13 comma 4 L.R. n. 87/90: esigenze tecniche di interesse generale connesse con la tutela del patrimonio ittico. Attuazione delle misure gestionali previste dal Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio (DGR n. 160/2010).



76 - 2 MAR. 2012 R

Oggetto: Art. 15 comma 4 L.R. n. 87/90: esigenze tecniche di interesse generale connesse con la tutela del patrimonio ittico. Attuazione delle misure gestionali previste dal Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio (DGR n. 160/2010).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1, riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modifiche;

VISTO il Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

VISTA la DGR n. 160 del 5 marzo 2010, recante "Approvazione del Piano di gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007";

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2011) 4816 del 11/07/2011 recante approvazione del piano di gestione dell'anguilla presentato dall'Italia alla Commissione europea in conformità del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

VISTO il D.M. 12 gennaio 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26/01/2011 recante "Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie Anguilla Anguilla";

VISTA la nota n. 19700 del 19/05/2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con cui si sollecita l'adozione da parte delle Amministrazioni regionali di provvedimenti analoghi al D.M. 12/01/2011 sopra richiamato per la pesca del novellame di anguilla nelle acque interne;

VISTA la legge regionale 19 marzo 2008, n. 4, recante "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura", ed in particolare l'art. 1 comma 2 lettera e), che stabilisce tra le finalità della stessa legge quella di salvaguardare gli ecosistemi acquatici regionali, perseguire l'equilibrio durevole tra le risorse acquatiche e il loro sfruttamento;

VISTO l'art. 3 comma 3 della L.R. n. 87/90 che stabilisce la competenza della Regione in materia di programmazione degli interventi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico;



VISTA la L.R. 06 Agosto 1999, n. 14 (*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*), in particolare l'art. 3, comma 1 che stabilisce che la Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa e regolamentare nonché le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo, tra l'altro, a:

- elaborare ed a coordinare l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti;
- adottare atti di indirizzo e coordinamento delle attività degli enti locali al fine di assicurare un omogeneo sviluppo economico, sociale e territoriale della Regione;

VISTO l'art. 15 della L.R. n. 87/90, recante disposizioni riguardanti la gestione e la tutela delle acque interne del Lazio, ed in particolare il comma 4, che stabilisce tra l'altro la possibilità che la Regione, di fronte ad accertate esigenze tecniche di interesse generale, connesse con la tutela del patrimonio ittico vivente nelle acque interne del Lazio, provvede a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre con riferimento alla pesca delle specie stesse, limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi;

VISTO l'art. 3 della L.R. n. 87/90, che individua lo Stabilimento ittiogenico di Roma quale struttura tecnico-scientifica di supporto per la Regione nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 dello stesso articolo;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. o), della L.R. n. 2/95 (*Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)*), che stabilisce che le competenze dello Stabilimento ittiogenico siano gestite dall'Osservatorio Faunistico regionale;

SENTITE, ai sensi del comma 5, art. 15 della L.R. n. 87/90, le province territorialmente interessate nella riunione del 27 luglio 2011, durante la quale è stato discusso il contenuto della "proposta di adeguamento della disciplina della pesca di anguilla (*Anguilla anguilla*) ai sensi del piano di gestione per la ricostituzione dello stock (DGR. n. 160/2010)" predisposta dall'Osservatorio Faunistico regionale;

VISTA la "proposta di adeguamento della disciplina della pesca di anguilla (*Anguilla anguilla*) ai sensi del piano di gestione per la ricostituzione dello stock (DGR. n. 160/2010)" così come rielaborata dall'Osservatorio Faunistico regionale successivamente alla richiamata riunione del 27/07/2011 con le Amministrazioni provinciali interessate, inviata alla Direzione regionale Agricoltura con nota n.8765 del 14/11/2011, acquisita con prot. n. 496986 del 21/11/2011;

RITENUTO opportuno indicare nelle autorizzazioni alla pesca del novellame di anguilla rilasciate dalle Amministrazioni provinciali un prezzo medio su cui basare l'acquisto del novellame destinato ad essere utilizzato dalle stesse Amministrazioni per il ripopolamento;

RITENUTO che il prezzo medio di cui sopra debba essere riferito alle quotazioni di mercato degli ultimi tre anni, e che sullo stesso, stante la finalità di interesse pubblico perseguita dagli interventi di ripopolamento dell'anguilla, sia opportuno applicare una riduzione percentuale nella misura del 10%;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover disporre, con riferimento alla pesca della specie *Anguilla anguilla*, le limitazioni e le disposizioni contenute nel documento "Disciplina della pesca di anguilla (*Anguilla anguilla*) ai sensi del piano di gestione per la ricostituzione dello stock

76 - 2 MAR. 2012 R

approvato con DGR. n. 160/2010", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);

SENTITE le organizzazioni di categoria nella riunione del 28 settembre 2011;

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

all'unanimità

DELIBERA

- di disporre, per esigenze tecniche di interesse generale connesse con la tutela del patrimonio ittico e per l'attuazione delle misure gestionali previste dal Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio (DGR n. 160/2010), le limitazioni e le disposizioni contenute nel documento "Disciplina della pesca di anguilla (*Anguilla anguilla*) ai sensi del piano di gestione per la ricostituzione dello stock approvato con DGR. n. 160/2010", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS





DISCIPLINA DELLA PESCA DI ANGUILLA (*Anguilla anguilla*) AI SENSI DEL PIANO DI GESTIONE PER LA RICOSTITUZIONE DELLO STOCK APPROVATO CON DGR n. 160/2010

1. Nelle acque pubbliche della regione e nelle acque private collegate con quelle pubbliche è vietata la pesca, sia professionale sia dilettantistica, di anguilla (*Anguilla anguilla*) di lunghezza superiore a 25 cm, nei periodi dal 1° luglio al 31 agosto e dal 15 settembre al 15 ottobre.
2. La pesca sportiva dell'anguilla è limitata ad un quantitativo giornaliero non superiore a 2 kg.
3. La pesca del novellame di anguilla è consentita dal 1° ottobre al 28 febbraio per le ceche (individui di lunghezza inferiore a 12 cm) e dal 1° ottobre al 30 giugno per i ragani (individui di lunghezza superiore a 12 cm ed inferiore a 25).
4. Il novellame di anguilla catturato nelle acque interne della regione Lazio deve essere destinato esclusivamente agli allevamenti o ai ripopolamenti delle stesse acque interne regionali. I quantitativi da riservare obbligatoriamente al ripopolamento saranno i seguenti: minimo 55% della quota autorizzata nel 2012; minimo 60 % della quota autorizzata nel 2013 e anni successivi.
5. I quantitativi massimi pescabili da ciascun imprenditore ittico autorizzato sono determinati annualmente dalle Province tenendo conto della quota annuale di cattura totale regionale stabilita dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nell'ambito della quota annuale di cattura totale nazionale. Ciascuna Provincia determina la propria quota di cattura come porzione della quota regionale in proporzione alla estensione delle acque di competenza che sono state considerate per l'elaborazione del piano di gestione anguilla regionale. L'Osservatorio Faunistico Regionale può dare indicazioni per il calcolo delle quote in considerazione della disponibilità della risorsa e delle esigenze di ripopolamento previste nel piano di gestione anguilla regionale.
6. La pesca di novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (ceca) allo stato vivo, destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, deve essere esercitata secondo le disposizioni dell'art. 16 della L.R. 87/90.
7. Per la richiesta dell'autorizzazione alla pesca del novellame deve essere utilizzato il modello di domanda di autorizzazione predisposto come da allegato A. La domanda di autorizzazione deve essere presentata entro il 31 luglio di ciascun anno. Alla domanda di autorizzazione alla pesca del novellame di anguilla deve essere allegata, se posseduta, copia dell'autorizzazione rilasciata per la campagna di pesca immediatamente precedente.
8. Le autorizzazioni alla pesca del novellame di anguilla saranno concesse prioritariamente ai soggetti che hanno ottenuto la prevista autorizzazione dalla competente amministrazione a livello nazionale o a livello provinciale negli ultimi tre anni consecutivi e agli operatori che hanno rendicontato le attività di cattura di ceche negli ultimi tre anni con fatture o con dichiarazioni delle catture.
9. Le autorizzazioni alla pesca del novellame di anguilla devono contenere:



- a) l'indicazione della percentuale minima di prodotto pescato da destinare obbligatoriamente al ripopolamento;
- b) l'indicazione del sito prescelto per il ripopolamento;
- c) l'indicazione del prezzo medio di mercato degli ultimi tre anni del novellame di anguilla (cèche e ragani), ridotto nella misura del 10%, su cui basare l'acquisto da parte della amministrazione competente.

10. Le imprese autorizzate alla pesca del novellame di anguilla hanno l'obbligo:
- a) di comunicare settimanalmente alla Provincia, via fax e/o posta elettronica i risultati delle attività di pesca su base giornaliera, riempiendo i moduli di cui all'allegato B;
 - b) di segnare, in caso di acquisto di prodotto autorizzato, sull'apposito modulo di cui all'allegato C, le quantità, le origini, i dati relativi all'autorizzazione di pesca del fornitore, e trasmettere il predetto modulo alla Provincia;
 - c) di trasmettere alla Provincia, in caso di cessione del prodotto pescato (esclusivamente ad operatori autorizzati), gli estremi del documento di vendita di cui all'allegato D entro la settimana successiva;

Le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovranno essere trasmesse dalle Provincie, con cadenza mensile, alla competente Direzione Regionale.

L'autorizzazione alla raccolta del novellame sarà rinnovata annualmente, sulla base degli adempimenti agli obblighi previsti.

11. La Regione, con il supporto tecnico dell'Osservatorio Faunistico Regionale, attua le iniziative ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano regionale per la ricostituzione dello stock di anguilla e verifica la corretta applicazione delle misure gestionali previste.
12. Chiunque violi le presenti disposizioni sarà perseguito ai sensi delle leggi vigenti.

Allegato A
Facsimile di domanda di autorizzazione

Il sottoscritto rappresentante legale della Ditta (ragione sociale) _____, con sede in (via, n. civico, cap, città e provincia) _____

partita IVA _____, inserita nell'elenco provinciale di operatori autorizzati alla pesca di ceche e/o novellame di anguilla (*Anguilla anguilla*)

CHIEDE

L'autorizzazione alla pesca di ceche e/o novellame di anguilla per la stagione di pesca 20__/20__ nel periodo

Si richiede l'autorizzazione alla pesca per i seguenti siti:

- 1) località _____
tipologia (foce, fiume, canale, laguna etc.) _____
Coordinate geografiche _____ Long _____ Lat
- 2) località _____
tipologia (foce, fiume, canale, laguna etc.) _____
Coordinate geografiche _____ Long _____ Lat
- 3) località _____
tipologia (foce, fiume, canale, laguna etc.) _____
Coordinate geografiche _____ Long _____ Lat

Gli strumenti che saranno utilizzati per la pesca sono:

- Tipo: descrizione dettagliata dello strumento con particolare riferimento alla maglia;
- Numero: numero di strumenti conformi alla descrizione sopra riportata;
- Mezzo di trasporto: (targa e modello);
- Elenco pescatori professionali iscritti nei pertinenti registri utilizzati (riportare generalità, numero iscrizione nel registro dei pescatori).

Elenco imprese o enti acquirenti

SCHEDA DI NOTIFICA DELLE CATTURE DI CECHE e/o NOVELLAME DI ANGUILLA

STAGIONE DI PESCA 20.../20...

Ditta/pescatore: nome o Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Autorizzazione n. _____ rilasciata da _____ in data _____

Data di compilazione: _____

Sito di cattura: località _____

tipologia (foca, fiume, canale, laguna etc.) _____

coordinate geografiche _____ Long _____ Lat _____

Mezzi di trasporto utilizzati: _____

| DATA | Tipo e numero strumenti impiegati | Catture (kg) | Numero di pezzi/kg |
|------|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SCHEDA DI NOTIFICA DEGLI ACQUISTI DI CECHE e/o NOVELLAME DI ANGUILLA

STAGIONE 20..../20....

Ditta/pescatore: nome o Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Autorizzazione n. _____ rilasciata da _____ in data _____

Data di compilazione: _____

| DATA | Quantitativo acquistato (n. o kg) | Ditta fornitrice | Estremi dell'autorizzazione di pesca della Ditta fornitrice |
|------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Allegato D

SCHEDA DI NOTIFICA DELLE VENDITE DI CECHE e/o NOVELLAME DI ANGUILLA

STAGIONE 20.../20...

Ditta/pescatore: nome o Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Autorizzazione n. _____ rilasciata da _____ in data _____

Data di compilazione: _____

| DATA | Quantitativo venduto (n. o kg) | Acquirente | Destinazione d'uso |
|------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

